

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno __ del mese di dicembre presso la sede comunale di Bosnasco, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Bosnasco in persona del Sindaco pro tempore Barbara Varesi, domiciliato per la sua carica in Bosnasco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del ____ dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

E

Il Comune di Zenevredo in persona del Sindaco pro tempore Sig. Antonio Pizzi, domiciliato per la sua carica in Zenevredo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del ____ dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (c.d. TUEL) stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Comuni di Bosnasco e Zenevredo contano al 31/12/2023 rispettivamente n. residenti ed in particolare:
Bosnasco n. n. 641
Zenevredo n. n.491
- che, comunque, la gestione associata delle funzioni fondamentali può determinare potenzialmente il conseguimento di obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, soprattutto in considerazione della contiguità territoriale tra gli enti;
- che comunque l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti Comunali di ogni Comune aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – OGGETTO-FINALITA'

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si istituiscono gli uffici comuni per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali.
2. Le funzioni, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono quella proprie del Servizio Tecnico Comunale sia riguardo l'urbanistica e l'edilizia privata sia riguardo i lavori pubblici;

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:
 - il Comune di Bosnasco
 - il Comune di Zenevredo

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:
 - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;
 - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
 - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
 - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
 - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
 - f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dagli uffici comuni e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, gli Uffici comuni operano con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto i Responsabili degli uffici stessi operano in qualità di Responsabili di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. I Responsabili degli Uffici comuni rispondono dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni degli uffici comuni sono quelle rientranti "per materia" nella funzione del servizio tecnico comunale
4. Le attività sono svolte nei limiti delle proprie attribuzioni, nonché salvaguardando quanto previsto nel "CATALOGO delle Attività" (o altro documento/atto similare) in essere presso i singoli comuni associati, con possibile armonizzazione degli stessi.
L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità in relazione ad ogni specifica funzione sono definiti dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.
L'Ufficio comune è costituito presso il Comune di Bosnasco ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti. In particolare gli operatori addetti – assunti in servizio nel comune di Bosnasco - saranno presenti presso il comune di Zenevredo il martedì nelle ore pomeridiane per n. 3 ore;

CAPO II - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNI

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento degli uffici comuni

1. Il/i Regolamento/i di organizzazione del/gli Ufficio/i comune/i è/sono approvato/i dai competenti organi dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci. Fino ad un'eventuale nuova approvazione rimane/ngono vigenti quello/i già approvati
2. Il/i Regolamento/i di organizzazione disciplina/no, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto degli Uffici comuni, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel/i Regolamento/i dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.
4. L'organizzazione degli Uffici comuni può:
 - articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
 - mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sugli uffici comuni

1. Ciascuna gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
2. E'istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Bosnasco. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento delle gestioni associate oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle gestioni associate oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione dei piani annuali delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione dei rendiconti di gestione;
 - f. controllo dell'andamento delle gestioni associate, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.

4. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente.
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i Responsabili degli Uffici comuni, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
6. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per le gestioni associate, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale suddividendo il 75% su Bosnasco e IL 25% su Zenevredo.
2. Sulla scorta dei documenti programmatici, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.
2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'Ufficio comune;
2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 – Associazioni di volontariato

Ogni ente aderente si impegna a favorire e stimolare sul proprio territorio le associazioni di volontariato che possano fornire contributi (in termini di risorse umane e strumentali) e apporti collaborativi per l'ottimale svolgimento delle funzioni associate.

Art. 12 - Scioglimento del vincolo convenzionale

1. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari degli enti stipulanti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Art. 14 – Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 15 – Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del d.lgs. 196/2003 e s.m. ed i., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti ed utilizzati per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni Convenzionati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione dei dati e delle informazioni.

Il Sindaco del Comune di Bosnasco

Barbara Varesi

Il Sindaco del Comune di Zenevredo

Antonio Pizzi